



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI  
"M.FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO**

**CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA**

**PROVA FINALE**

**"ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA: ELEMENTI DELLA  
FATTISPECIE E SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI"**

**RELATORE:**

**CH.MO PROF. CHIARA ABATANGELO**

**LAUREANDO: ALESSANDRO POSMON**

**MATRICOLA N. 1173501**

**ANNO ACCADEMICO 2019 – 2020**

Il candidato, sottoponendo il presente lavoro, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il lavoro è originale e che non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, dal candidato o da altri soggetti, in altre Università italiane o straniere ai fini del conseguimento del titolo accademico. Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati ai fini della predisposizione dell'elaborato sono stati opportunamente citati nel testo e riportati nella sezione finale "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo al documento originale.

## INDICE

<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
<b>CAPITOLO 1 : L'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA</b>	<b>5</b>
1.1 L'origine storica e l'iter legislativo	5
1.2 La disposizione dell'art. 9 e il c.d. terzo contratto	6
1.3 La ratio e la natura del divieto di abuso di dipendenza economica	8
1.4 Gli ambiti di applicazione soggettivo e oggettivo	10
1.5 La dipendenza economica e i criteri di valutazione	12
1.6 Le modalità di realizzo dell'abuso	15
1.7 I rimedi	17
<b>CAPITOLO 2: I CASI SHELL E DECATHLON</b>	<b>20</b>
2.1 Il caso Shell: riflessi economici e giuridici di una decisione senza precedenti	20
2.2 Analisi del caso Decathlon: la nullità come enunciazione di una regola correttiva	24
<b>Conclusioni</b>	<b>28</b>
<b>Riferimenti bibliografici</b>	<b>29</b>

## Introduzione

“La disparità di potere contrattuale è caratteristica comune dei rapporti tra operatori economici” (Caso 2006, p.4) rappresenta l’incipit del tema oggetto di discussione in questo elaborato.

Il presente approfondimento si pone l’obiettivo di sottoporre a un’attenta analisi la tematica dell’abuso di dipendenza economica, presentando una disamina degli aspetti che caratterizzano tale istituto e di due casi giurisprudenziali che hanno riscontrato considerevole interesse all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.

Nel primo capitolo viene introdotta nel dettaglio la disposizione che più di tutte ha attirato l’interesse della dottrina tra quelle previste nella legge n. 192/1998 (cd. legge sulla subfornitura delle attività produttive), ossia quella riguardante il divieto di abuso di dipendenza economica enunciato all’art. 9.

L’inquadramento dell’ambito di operatività della norma, sin dalla sua entrata in vigore, ha generato una pluralità di orientamenti tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, portando quest’ultima a pronunciarsi in favore dell’applicazione estensiva di tale norma oltre i confini del mero rapporto di subfornitura. Come si avrà modo di apprezzare, la suddetta disposizione costituisce un importante elemento in tema di tutela del contraente cd. debole nei rapporti tra imprese.

Nel secondo capitolo vengono presentati i due casi giurisprudenziali (Shell e Decathlon) oggetto di approfondimento nel presente elaborato, evidenziando la rilevanza degli interventi giudiziali in tema di risoluzione di situazioni contrattuali squilibrate. In entrambi i casi, tale squilibrio si origina dall’esercizio della clausola che consente il recesso. In particolare, con riferimento al caso Shell, sull’onda dell’introduzione del decreto Cresci-Italia (o Liberalizzazioni) nel 2012, si è riscontrata un’inedita applicazione del divieto ex art. 9 nel mercato dei carburanti facendo emergere la portata fortemente innovativa e i limiti delle decisioni del Tribunale di Massa.

L’analisi del caso Decathlon, invece, consente di cogliere la singolare impostazione adottata dal Tribunale di Monza, in attuazione del suddetto art.9, al fine di correggere il regolamento negoziale del recesso e ripristinare in questo modo l’equilibrio tra le parti.

# CAPITOLO 1

## L'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA

### **1.1 L'origine storica e l'iter legislativo**

L'art. 9 della legge del 18 giugno 1998, n. 192, contiene la disciplina circa il divieto di abuso di dipendenza economica nei rapporti di subfornitura delle attività produttive; la disposizione in commento ha permesso di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano uno strumento di tutela nelle relazioni tra imprese con diverso potere contrattuale, accogliendo così le necessità di intervento provenienti dal contesto nazionale e, più in generale, da quello europeo.

A dettare il modello di riferimento per la normativa italiana sono le disposizioni di legge antitrust tedesca e francese. Introdotto nel 1973 nell'ordinamento germanico con la seconda novella alla legge contro le restrizioni della concorrenza, il divieto di abuso di dipendenza economica nasce con l'esplicito intento di fungere da norma integrativa del divieto di abuso di posizione dominante. Entrambi gli istituti condividono l'idea che sia necessario contenere il potere di mercato delle imprese che sono in grado di adottare comportamenti indipendenti nei confronti di concorrenti e fornitori.

La disciplina prevista in Germania è stata ripresa qualche anno dopo, con alcune modifiche, dal legislatore francese, il quale ha vietato lo sfruttamento abusivo dello stato di dipendenza economica in cui si trova un'impresa cliente o fornitrice che non dispone di una soluzione equivalente nei confronti di un'altra impresa<sup>1</sup>.

Successivamente, il divieto è stato accolto nelle legislazioni di altri stati europei; per poi costituire, nel Reg. CE n. 1/2003, "parte integrante facoltativa dei diritti della concorrenza nazionali" (Fabbio 2011, p. 272).

In Italia, l'iter legislativo prende avvio nel corso della XII legislatura<sup>2</sup> spinto dalle azioni di pressione delle associazioni delle piccole e medie imprese che, all'inizio degli anni '80, chiedevano una regolamentazione giuridica dei contratti di subfornitura industriale. Fu così che, nella successiva legislatura, si giunse all'approvazione della legge n.192/1998 che nelle intenzioni originarie del legislatore era destinata a integrare la legge del 10 ottobre 1990, n.287, "Norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione", altresì nota come legge antitrust, con l'introduzione di uno specifico articolo (3-bis). Fin dal principio, apparve chiaro il richiamo ai modelli tedesco e francese laddove si

---

<sup>1</sup> Art. 8, ordonnance n.86-1243 dell'1 dicembre 1986.

<sup>2</sup> Fra le prime proposte della XII legislatura, si menzionano i disegni di legge n.932 e n.1143.

voleva affiancare al divieto di abuso di posizione dominante lo strumento dell'abuso di dipendenza economica.

Tuttavia, in più occasioni l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dava parere contrario<sup>3</sup> alla modifica della legge antitrust "verosimilmente anche nel timore di una dilatazione eccessiva delle proprie competenze, eccessiva rispetto alle risorse disponibili" (Fabbio 2011, p. 272). Le obiezioni dell'ACGM furono accolte dal legislatore, il quale decise quindi di collocare il divieto nella legge sulla subfornitura.

Dal momento che la prima formulazione della norma prevedeva come unico rimedio la nullità del patto con cui si realizza l'abuso, le imprese non avrebbero avuto alcun vantaggio ad interrompere il rapporto commerciale in essere. Così, nel rispondere alla richiesta di un maggior coinvolgimento dell'ACGM riguardo la sorveglianza sullo svolgimento dei rapporti economici e l'implementazione di un sistema di controlli e sanzioni, il legislatore promulgò la legge n. 57 del 5 marzo 2001 recante "Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati" che stabiliva la modifica del comma 3 dell'art. 9 attraverso l'inserimento di un ulteriore comma (3-bis). L'intervento normativo, riprendendo il proposito originario, servì per conferire l'attuale competenza all'Autorità garante, seppur in modo limitato.

Infine, a distanza di altri dieci anni, un successivo intervento legislativo ha disposto l'abuso di dipendenza economica in caso di violazione reiterata e diffusa della disciplina sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

## **1.2 La disposizione dell'art. 9 e il c.d. terzo contratto**

Nella formulazione attualmente in vigore, l'art. 9 della legge sulla subfornitura dispone quanto segue:

- 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.*
- 2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.*

---

<sup>3</sup> Segnalazione AS121 dell'11 febbraio 1998, in Bollettino dell'autorità garante della concorrenza e del mercato n. 5, 1998, pag. 15.

3. *Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.*

3-bis. *Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso.*

*In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica.*

Nell'ottica di tutela del contraente "debole", l'introduzione della disciplina sulla subfornitura ha rappresentato un importante punto di riferimento nell'ambito di rapporti contrattuali squilibrati sollevando la questione circa la configurabilità di un nuovo tipo contrattuale, c.d. "terzo contratto"<sup>4</sup>. La nozione di "terzo contratto" è spiegata bene da Pisapia (2018, p. 429) che lo definisce un rapporto "tra parti apparentemente ed astrattamente munite del medesimo potere negoziale, perché appartenenti al medesimo statuto professionale e/o imprenditoriale, parità, nei fatti, tuttavia, potenzialmente smentita dalle circostanze di fatto concrete in virtù delle quali la debolezza contrattuale (imputabile a fattori economici di vario tipo) di una di esse impedisce di partecipare [...] alla elaborazione di un regolamento contrattuale equo e giusto con la controparte negoziale di cui patisce l'assoggettamento".

Nel caso del rapporto tra imprese, lo scopo del legislatore è quindi quello di sanzionare condotte vessatorie o prevaricatorie, ovvero abusive, che possono originarsi da una situazione di dipendenza economica prefiggendosi di raggiungere una condizione di uguaglianza sostanziale (art. 3 comma 2, Costituzione) tra le parti coinvolte. In tal senso è da interpretarsi la disposizione in commento, che, sebbene applicabile apparentemente ai soli rapporti di subfornitura, costituisce una norma di valenza generale che regola ogni altro rapporto verticale tra imprese.

---

<sup>4</sup> Tale categoria contrattuale si affianca al c.d. "primo contratto", che coinvolge soggetti di pari forza contrattuale e ugualmente informati e trova regolamentazione negli art. 1321 ss c.c., e al c.d. "secondo contratto", posto in essere tra professionista e consumatore, la cui posizione di inferiorità informativa può determinare uno svantaggio sulla determinazione del contenuto contrattuale.

### **1.3 La ratio e la natura del divieto di abuso di dipendenza economica**

L'individuazione della ratio e della natura giuridica rappresenta un tema di assoluta centralità nella ricostruzione del divieto ai fini di una corretta interpretazione dell'enunciato normativo.

La tesi circa la difficile collocazione dell'istituto è stata affrontata soventemente nel dibattito dottrinale: tra gli altri, in merito si è espresso Remotti secondo il quale, a differenza di quanto previsto in altri ordinamenti giuridici, l'istituto presenta un carattere "ibrido" essendo cioè sospeso tra diritto civile e diritto della concorrenza. Sul punto si rileva anche la presa di posizione di Pinto (2000, p. 401) che parla di disciplina "fuori dal contratto".

Sempre Remotti (2018, p. 311) afferma che l'ambigua natura del divieto porta con sé almeno due principali problemi di carattere interpretativo: dal lato soggettivo si deve chiarire quali soggetti siano tutelati dalla norma in questione, mentre dal lato oggettivo rimane da specificare se il divieto si riferisca ad un abuso che sorge "in un momento successivo all'instaurarsi della relazione contrattuale" o se arrivi "fino a correggere uno squilibrio genetico del contratto".

Si sono così formati due principali orientamenti circa la natura dell'istituto: da una parte i sostenitori delle tesi "civilistiche" e dall'altra i sostenitori della tesi "concorrenziale".

Secondo il primo indirizzo, ad oggi prevalente, il divieto di abuso di dipendenza economica si deve ricondurre sistematicamente al diritto civile dei contratti. In tal senso, l'istituto andrebbe inteso come uno strumento rivolto in via esclusiva alla tutela della controparte dipendente, non curandosi degli eventuali effetti che la condotta abusiva provoca sul funzionamento del mercato<sup>5</sup>. Per di più, diversi autori hanno sostenuto che la valutazione circa la sussistenza dell'abuso debba essere condotta alla luce della clausola generale di buona fede, avente anch'essa natura civilistica.

L'adesione a una tale impostazione sembra inoltre trovare conferma nel travagliato iter legislativo con il mancato inserimento nella legge antitrust, dovuto all'intervento dell'ACGM che ha rilevato come il divieto perseguisse la sola funzione di tutelare l'equilibrio nei contratti squilibrati, e non anche la concorrenza nel mercato. Per Ocelli (2015, p. 2665) qui "si porrebbe ... esclusivamente un problema di equità contrattuale".

Il secondo orientamento, al contrario, privilegia la matrice filo-concorrenziale del divieto che ne consente la collocazione tra i principi che sovrintendono i rapporti tra le imprese al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato.

In questa prospettiva, la disposizione di cui all'art. 9 detterebbe una clausola generale per la regolamentazione dei rapporti economici tra imprese che dovrebbe essere interpretata con

---

<sup>5</sup> Trib. di Milano, Sez Spec in materia di imprese, 06 dicembre 2017, n. 12344.



riferimento alla sua funzione di tutela del mercato; pertanto si dovrebbero ricercare soluzioni “che favoriscano l’efficienza complessiva dei mercati, mediante un contemperamento fra libertà (anche organizzativa) dell’impresa dominante e una tutela dell’impresa dipendente che garantisca a questa di non essere soffocata nella sua attitudine a sviluppare una propria autonomia imprenditoriale ed un’autonoma capacità di crescita nei mercati” (Remotti 2018 p. 314).

Dal lato applicativo, una ricostruzione del divieto in prospettiva concorrenziale sembra essere avvalorata dal legislatore nella disciplina settoriale dei rapporti tra titolari e gestori degli impianti di distribuzione di carburanti<sup>6</sup>.

Di recente, in dottrina, si è andato affermando un terzo orientamento che inquadra la natura del divieto come “contrattuale” da contrapporsi a quella concorrenziale. Secondo tale impostazione, sarebbe necessaria una distinzione tra “gli abusi di dipendenza economica che ... rilevano per la concorrenza ed il mercato e quelli che rilevano esclusivamente nei rapporti inter partes tra l’impresa dominante e l’impresa dipendente” (Natoli 2014, p. 379-380). Una lettura meramente filo-concorrenziale dell’istituto porterebbe con sé il rischio di includere nel novero degli abusi rilevanti per il mercato tutti gli abusi di dipendenza economica, molti dei quali non producono effetti negativi sulla dinamica della concorrenza.

In questo contesto, allora, la natura “contrattuale” deve essere valutata con riferimento allo scopo dell’art 9, che viene riconosciuto nella necessità di preservare gli investimenti specifici realizzati da un’impresa per soddisfare nel migliore dei modi i vincoli contrattuali.

Nel diritto positivo, un tale ragionamento è stato ravvisato in una serie di provvedimenti normativi: i contenuti della legge sull’affiliazione commerciale<sup>7</sup> e quelli della legge sull’approvvigionamento e affidamento degli impianti di distribuzione dei carburanti<sup>8</sup> individuano l’esistenza di una regola generale, “che troverebbe proprio nell’art. 9 la massima espressione” (Remotti 2018, p. 314), che stabilisce che la durata del contratto debba essere almeno pari al tempo di recupero degli investimenti specifici effettuati dalla parte dipendente in attuazione delle condizioni del suddetto contratto.

Al di là dell’adesione all’una o all’altra tesi, l’individuazione della natura e della collocazione sistematica assume un ruolo determinante poiché consente di delineare il perimetro di applicazione della norma.

---

<sup>6</sup> Tale disciplina costituirà il punto di riferimento per l’analisi del caso Shell, oggetto di approfondimento nel presente elaborato.

<sup>7</sup> Art. 3, c. 3, l. 129/2004.

<sup>8</sup> Art. 28, c. 12, l. 111/2011.

#### **1.4 Gli ambiti di applicazione soggettivo e oggettivo**

Dal punto di vista soggettivo, l'applicabilità del divieto di abuso di dipendenza economica è circoscritta ai soli rapporti tra imprese: "impresa" identifica quindi i destinatari, attivo e passivo, della norma.

La dottrina si è interrogata sul significato che il legislatore ha voluto attribuire al termine "impresa", se da intendersi quale attività o se diversamente avesse voluto riferirsi al soggetto che la esercita, ovvero l'imprenditore ex art. 2082 c.c.

L'incertezza è confermata dalla lettera dell'art.1 l. subf., che nel definire l'ambito applicativo della disposizione qualifica le parti del rapporto di subfornitura "ora come imprenditore ora come impresa" (Fabbio 2011, p. 276).

Tuttavia, in letteratura si è manifestata una certa convergenza di vedute nell'affermare che la nozione di impresa rilevante ai sensi dell'art. 9 sostanzialmente corrisponde con quella del diritto antitrust comunitario. Una tale impostazione trova conferma nelle omologhe disposizioni straniere (soprattutto tedesche), nell'originaria intenzione di inserire l'istituto nella legge n. 287/1990, e infine nell'introduzione del comma 3-bis che attribuisce una limitata competenza all'AGCM.

In definitiva, si tratta di "una nozione ampia atta a comprendere qualsiasi attività nella cessione di beni o servizi dietro corrispettivo" (Libertini 2000, p. 497), anche le attività economiche esercitate da professionisti intellettuali a differenza di quanto sostenuto da alcuni autori che si oppongono a una tale applicazione della norma.

Con riferimento all'ambito di applicazione oggettivo, dottrina e giurisprudenza hanno affrontato il tema chiedendosi se l'art. 9 fosse una norma di carattere eccezionale, e quindi applicabile ai soli contratti di subfornitura, o se al contrario, come ad oggi appare assolutamente prevalente, costituisse una regola avente portata generale.

All'indomani dell'entrata in vigore della l. subf., la giurisprudenza di merito è sembrata accogliere l'impostazione della restrizione del divieto ai soli rapporti di subfornitura, ma "il dato non va tuttavia sopravvalutato, atteso il numero limitato di provvedimenti in tal senso e in considerazione del fatto che si tratta per lo più di prime pronunce, oltretutto quasi solo cautelari" (Fabbio 2011, p. 278).

Si è ritenuto che all'origine delle argomentazioni in favore delle tesi restrittiva ci fosse il timore che l'applicazione del divieto permettesse un controllo contenutistico delle condizioni generali di contratto e una tutela del contraente debole oltremodo eccessiva, in netto contrasto con la libertà di autonomia contrattuale e d'iniziativa economica (Fabbio 2007, p. 899).

Come già evidenziato, l'opinione quasi unanime della dottrina invero è da intendersi nel senso di un'applicazione estensiva del divieto, pur essendo questo inserito in una legge contenente una disciplina di settore.

Diversi sono gli argomenti a sostegno di tale interpretazione. In primo luogo, il riferimento alla generica espressione di imprese "clienti o fornitrici" per definire i rapporti che costituiscono il presupposto del divieto; in seconda istanza, l'esplicito richiamo del legislatore agli ordinamenti stranieri, in cui la figura dell'abuso ha portata generale; infine, l'intenzione originaria di collocare il divieto nella legge antitrust e i pareri dell'AGCM, che nonostante si opponessero a tale posizione, lasciavano sottendere il carattere non settoriale dell'istituto.

Ulteriori conferme si trovano in una serie di provvedimenti legislativi che hanno esplicitamente esteso il divieto di dipendenza economica oltre l'ambito di operatività dei contratti di subfornitura. A tal proposito rilevano: le disposizioni della legge n. 180/2011 che introducono la "violazione diffusa e reiterata" delle norme sui ritardi di pagamento come ipotesi di abuso di dipendenza economica attraverso una modifica del comma 3-bis dell'art. 9; la disciplina dei rapporti tra gestori di impianti di distribuzione dei carburanti e imprese titolari degli impianti o fornitrici del prodotto<sup>9</sup>; le disposizioni relative ai contratti del settore agroalimentare<sup>10</sup>.

Ma in tal senso, ancor più importante è la pronuncia della Cassazione che ha ritenuto che "l'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della legge n. 192/1998 configura una fattispecie di applicazione generale, che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura, la quale presuppone, in primo luogo, la situazione di dipendenza economica di un'impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice, in secondo luogo, l'abuso che di tale situazione venga fatto determinandosi un significativo squilibrio di diritti e di obblighi, considerato anzitutto il dato letterale della norma, ove si parla di imprese clienti o fornitrici, con uso del termine cliente che non è presente altrove nel testo della l. n. 192/1998"<sup>11</sup>.

Ancora la Corte di Cassazione in un successivo provvedimento afferma che l'art. 9 "costituisce peculiare applicazione di un principio generale che si vorrebbe caratterizzasse l'intero sistema dei rapporti di mercato"<sup>12</sup>.

Si deve però specificare che il campo di applicazione dell'art. 9 risulta limitato ai soli rapporti commerciali tra imprese. Diversamente da quanto ha tentato di sostenere una parte della dottrina, la giurisprudenza ha infatti ritenuto che i contratti di impresa di natura finanziaria, ad

---

<sup>9</sup> Art. 17, c. 3, d.l. 1/2012 poi convertito nella legge n. 27/2012.

<sup>10</sup> Art. 62, d.l. 1/2012 poi convertito nella legge n. 27/2012.

<sup>11</sup> Cass., S.U., ord., 25.11.2011, n. 24906, in Nuova giur. civ. comm., I, 2012, 298 ss.

<sup>12</sup> Cass., 23 luglio 2014, n. 16787, in Contratti, 241.

esempio i contratti bancari o la transazione, siano estranei alla dinamica dei rapporti commerciali<sup>13</sup>.

Il divieto inoltre non troverebbe applicazione in due ulteriori circostanze: quando la fattispecie di dipendenza economica si realizza in virtù dell'attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 c.c.) esercitata dall'impresa dominante nei confronti di un'altra impresa e in presenza di una relazione tra le parti che si informa al contenuto di accordi collettivi. Nel primo caso, l'impresa dipendente è considerata una mera articolazione dell'impresa di gruppo e difatti non più portatrice di un interesse proprio; nel secondo caso, invece, determinante è il ruolo della contrattazione collettiva nell'equilibrare di fatto le posizioni tra le parti, rimediando alla diversa forza contrattuale che si può riscontrare nel rapporto individuale.

Seguendo questo ragionamento, si può dunque affermare che il divieto ex art. 9 è una norma generale applicabile “in tutte le situazioni nelle quali ricorrono questi presupposti: i) una relazione tra imprese; ii) di natura commerciale; iii) che si protrae nel tempo; iv) che implica l'effettuazione di investimenti specifici; v) tali da ingenerare una situazione di dipendenza economica; vi) di cui la parte dominante abusa.” (Natoli 2014, p. 384).

### **1.5 La dipendenza economica e i criteri di valutazione**

L'art. 9, co. 1, definisce quale dipendenza economica “la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi”. Di seguito la norma prevede che tale situazione vada valutata “tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.

Fin da subito occorre precisare che la dipendenza economica e l'abuso di tale situazione costituiscono due momenti distinti della fattispecie di cui all'art. 9. Come rilevato dalla giurisprudenza infatti, l'espressione “dipendenza economica” identifica una potenzialità di abuso e non anche l'abuso stesso<sup>14</sup>. Che si tratti di una situazione potenziale è confermato dal testo della norma in cui il legislatore fa uso dell'espressione “essere in grado”.

---

<sup>13</sup> Trib. Roma, 5 febbraio 2008, in *Giur.it.*, 2009, 109, con nota redazionale di Weigman.

<sup>14</sup> Trib. Bari, 17 gennaio 2005, in *Contratti*, 2005, 893, con nota adesiva di L.C. Natali, Abuso di dipendenza economica e “debolezza” relativa dell'impresa subfornitrice.

Questa distinzione permette di cogliere come la disposizione in commento non si preponga di “tutelare indiscriminatamente ogni situazione di squilibrio economico tra le parti”, ma al contrario, soltanto “l’eventuale abuso che di tale circostanza venga posto in essere” (Romano 2012, p. 298).

La prima condizione di rilevanza dell’abuso è la possibilità di un’impresa di imporre alla controparte “un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi”. Si discute in dottrina se tale squilibrio debba ricorrere effettivamente o se sia sufficiente la sussistenza di una situazione che permette l’imposizione alla controparte dipendente.

Si ritiene che l’esistenza di una posizione di forza negoziale non sia di per sé sanzionabile in quanto manifestazione propria dei rapporti tra imprese. Lo squilibrio negoziale invece deve essere “eccessivo”: è l’imposizione di condizioni oltremodo sperequate “che la controparte, se fosse libera di scegliere, ragionevolmente non accetterebbe” (Fabbio 2011, p. 285), da parte del contraente più forte a configurare un comportamento illecito e quindi punibile ex art. 9.

Da un punto di vista critico, si ritiene che l’uso dell’aggettivo “eccessivo” introduca un profilo di ambiguità nell’interpretazione della norma. Esso sembrerebbe richiedere l’esistenza di un termine di paragone che non è però esplicitato dal legislatore (Cavani 2017, p. 30).

Il secondo criterio è rappresentato dalla “reale possibilità” per la parte dipendente “di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.

A tal proposito si deve rilevare che, nel testo della disposizione, l’utilizzo della congiunzione “anche” ha diviso la dottrina circa il ruolo da attribuire al suddetto criterio, se da considerarsi o meno un requisito essenziale della fattispecie.

La parte maggioritaria della dottrina sembra propendere verso la prima interpretazione, anche in considerazione del fatto che la tesi opposta riconoscerebbe alle imprese una tutela troppo forte (Lucchesi 2006, p. 243). In questo modo, tale soluzione si pone in continuità con le previsioni degli ordinamenti tedesco e francese presi come riferimento.

Del tutto analoga è la posizione della giurisprudenza nel ritenere determinante l’esistenza di alternative equivalenti ai fini di accertamento della dipendenza economica. Vedasi il Tribunale di Bari<sup>15</sup>, secondo cui il criterio basilare è “quello della mancanza di alternative soddisfacenti rispetto al rapporto commerciale con l’impresa dominante”. Altrettanto il Tribunale di Catania<sup>16</sup> che ha respinto l’istanza della parte ricorrente per non aver assolto

---

<sup>15</sup> Trib. Bari, 6 maggio 2002, in Foro.it., 2002, I, 2178.

<sup>16</sup> Trib. Catania, 5 gennaio 2004, in Foro.it., 2004, I, 262.

all'onere della prova, a suo carico, della presenza di reali e soddisfacenti alternative sul mercato.

Alla luce di quanto sopra, inizialmente va verificata la presenza di alternative oggettive con riferimento al mercato e successivamente si stabilisce se queste alternative siano anche reali e soddisfacenti, cioè percorribili per l'impresa dipendente. Per Maugeri (2019, p. 963) la dottrina ha riconosciuto che il termine "soddisfacente" fosse da intendersi quale "possibilità per l'impresa di rimanere competitiva sul mercato, anche se costretta al cambiamento di partner".

Tale criterio "opera nelle ipotesi in cui vi sia un'anomalia del meccanismo concorrenziale, sia essa rappresentata da un vizio strutturale del mercato che ... non è in grado di offrire alternative rispetto al contraente dominante, sia da un vizio congiunturale" (Lucchesi 2006, p. 243). In quest'ultimo caso vengono presi in considerazione aspetti di natura economica che caratterizzano tanto la condizione individuale dell'impresa dipendente quanto i suoi rapporti in essere con la controparte forte, avendo riguardo al mercato in cui i rapporti stessi sono realizzati. Ne consegue che la combinazione di tali condizioni può rendere l'alternativa difficilmente sostenibile.

Alcuni di questi fattori di dipendenza soggettiva sono: l'affidamento provocato dall'impresa dominante nella prosecuzione delle relazioni in corso, il grado di specificità degli investimenti effettuati dalla parte dipendente, l'incidenza dei ricavi realizzati con la controparte dominante sul fatturato complessivo, la presenza di clausole contrattuali specifiche.

Diversamente, non costituisce dipendenza rilevante ai sensi dell'art. 9 quella derivante da un cattivo affare, essendo cioè la conseguenza di un errore nella valutazione della convenienza dello stesso. Pertanto, l'interesse di un imprenditore che, pur disponendo di alternative soddisfacenti nel mercato, si trova ad accettare clausole contrattuali recanti un notevole pregiudizio nei suoi confronti non sarà meritevole di tutela ex art. 9 (Biarella e Bruno 2013, p. 15).

## **1.6 Le modalità di realizzo dell'abuso**

“L'elemento che necessariamente deve ricorrere, per qualificare come abusiva e sanzionabile la condotta dell'impresa [in posizione di dominanza], è ... l'intenzionalità offensiva finalizzata al raggiungimento di obiettivi ulteriori ed eccentrici rispetto alle motivazioni puramente di logica commerciale” (Pisapia 2018, p.433).

Si deve tenere presente che l'abuso può manifestarsi in momenti diversi del rapporto, potendosi realizzare nella fase precedente all'instaurazione di una relazione commerciale tra le parti, nella fase di conclusione del contratto ovvero in quella di esecuzione dello stesso.

Il secondo comma dell'art. 9 l. subf. individua le fattispecie tipiche nelle quali si rinviene il carattere intenzionale attraverso cui può concretizzarsi un comportamento abusivo: i) il rifiuto di vendere o di comprare; ii) l'imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose e discriminatorie; iii) l'interruzione arbitraria di relazioni commerciali in atto.

L'utilizzo della congiunzione “anche” da parte del legislatore suggerisce che non si tratti di un elenco esaustivo<sup>17</sup>, bensì aperto ad accogliere nuove fattispecie di abuso (c.d. atipiche), come del resto si è rilevato nella prassi.

Con riferimento alla prima ipotesi tipica, la dottrina ha riconosciuto l'interpretazione per cui essa debba intendersi non come rifiuto di stipulare contratti di compravendita ex art. 1470 c.c.<sup>18</sup>, ma come rifiuto di intrattenere rapporti commerciali con un'impresa cliente o fornitrice.

Di fatto, il rifiuto di vendere o comprare comprende anche la terza ipotesi enunciata dalla norma, ossia quella di interruzione delle relazioni commerciali in atto. Tuttavia, si deve precisare che il legislatore non è incorso in una ripetizione dello stesso enunciato normativo.

Il motivo è ben spiegato dalla posizione maggioritaria della dottrina che, nel ritenere che l'abusivo rifiuto si realizzi a prescindere da preesistenti rapporti commerciali tra imprese, argomenta che la differenza tra le due fattispecie risiede nell' “assenza/presenza di relazioni commerciali tra le parti” (Capurro 2005, p. 979).

Se così non fosse, infatti, le imprese che non hanno mai intrattenuto alcun rapporto commerciale con l'impresa dominante (c.d. new comers) non potrebbero invocare il sistema di tutele previsto dall'art. 9.

L'opposto orientamento secondo cui il rifiuto di contrarre si configura quale condotta abusiva soltanto se tra le parti vi sia stata, almeno una volta, una relazione commerciale, affonda le sue radici nell'esigenza di riconoscere all'impresa forte la facoltà di scegliere i propri clienti o

---

<sup>17</sup> La tecnica normativa (divieto generale più esemplificazione delle ipotesi di abuso) è la stessa utilizzata dagli ordinamenti comunitario e nazionale nel caso di divieto di abuso di posizione dominante (Fabbio 2011, p. 292).

<sup>18</sup> Il quale così dispone: “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”.

fornitori, non pregiudicando il raggiungimento di obiettivi di efficienza e la libertà contrattuale. Tuttavia, questa argomentazione ha trovato l'opposizione della dottrina prevalente che ha propriamente argomentato in favore del perseguimento di un equilibrio nella tutela dei reciproci interessi delle parti coinvolte, respingendo l'idea di voler porre un limite al potere decisionale dell'impresa forte.

Altra dottrina, Prosperi (1999, p. 639), non comprende il motivo per cui l'ordinamento dovrebbe prevedere diversamente a seconda che vi sia stato o meno un rapporto pregresso tra le parti.

Relativamente all'ipotesi di interruzione, si ritiene che integri abuso di dipendenza economica il carattere arbitrario, cioè privo di alcuna giustificazione sottostante, della decisione di cessare un rapporto commerciale. In sostanza ci si riferisce all'esercizio unilaterale del recesso o al mancato rinnovo di una clausola contrattuale.

È consolidata l'opinione di attribuire al termine "interruzione" il significato di cessazione di fatto. Segue che l'abuso non possa escludersi a prescindere nel caso in cui "l'interruzione coincida con la naturale scadenza del contratto, o quando essa "derivi da un recesso da un contratto a tempo indeterminato" o, infine, qualora "sia stato rispettato il termine di preavviso previsto in clausole valide di recesso" (Maugeri 2019, p. p. 965).

In tutti questi casi, si deve considerare che i rapporti nel loro complesso possano essere tali da ingenerare nell'impresa dipendente un ragionevole affidamento circa il proseguimento della relazione e quindi la possibilità di remunerazione degli investimenti specifici effettuati. In caso di interruzione del rapporto, quindi, la parte debole potrebbe trovarsi nella condizione di non essere in grado di recuperare gli investimenti fatti, dal momento che una relazione con un nuovo partner commerciale potrebbe implicare il sostenimento di ingenti costi di conversione. D'altra parte, l'esigenza di bilanciare gli interessi in campo impone di non trascurare le ragioni dell'impresa dominante. Come si è affermato in precedenza, la sussistenza di una condotta abusiva ricorre nel qual caso essa sia finalizzata esclusivamente a cagionare un danno all'impresa in posizione di dipendenza economica.

Al contrario, risulta fondato su concrete necessità aziendali il comportamento dell'impresa dominante nei casi in cui: a) le condizioni di mercato sono tali da rendere insufficiente il contributo del fornitore; b) imprese esordienti nel mercato offrono uguali prestazioni che sono più vantaggiose dal lato economico e qualitativamente superiori; c) l'impresa stessa decide di intraprendere una riorganizzazione della propria attività (Natoli 2014, p. 396).



In relazione all'ultimo punto, un esempio significativo è rappresentato dal caso Renault.

La nota casa automobilistica aveva receduto dai contratti di concessione di vendita posti in essere con alcuni concessionari, motivando l'azione con l'esigenza di riorganizzare la propria rete di vendita. In prima istanza, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che non vi fossero presupposti per dichiarare l'illegittimità del recesso e che quindi non potesse trovare applicazione l'art. 9 l. subf.<sup>19</sup>.

Considerazioni analoghe circa la necessità di valutare i diversi interessi contrattuali si applicano altresì alla fattispecie tipica dell'imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie.

Si ritiene che il termine "condizioni" sia usato nell'accezione economica, e quindi ampia, che indica l'intero contenuto dell'affare e che esse si sostanzino in clausole negoziali riguardanti il corrispettivo o altri elementi economici (Fabbio 2011, p. 301).

Una condizione si qualifica come ingiustificatamente gravosa quando può rappresentare una forma di sfruttamento della dipendenza economica della parte che deve sottostarvi.

Si definiscono discriminatorie, invece, quelle clausole che "pongono a carico dell'imprenditore economicamente dipendente prestazioni difformi rispetto a quelle dovute", in situazioni equivalenti, da altre imprese operanti sul mercato (Di Lorenzo 2014, p. 571).

Ai fini dell'accertamento di un abuso ex art. 9, un ulteriore riferimento è costituito dalle clausole elencate agli art. 1341 c.c. e 33 e 36 c. cons..

## **1.7 I rimedi**

Il terzo comma dell'art. 9 individua i rimedi civili al fine di tutelare l'impresa dipendente vittima di una condotta abusiva perpetrata dalla parte dominante.

La versione originale della norma prevedeva unicamente il rimedio della nullità del "*patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica*". Con la riforma del 2001, il legislatore ha disposto che "*il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni*". In particolare, queste azioni sono volte a prevenire o inibire quei comportamenti abusivi che privano illegalmente l'impresa debole della sua indipendenza economica e

---

<sup>19</sup> Trib. Roma, 5 novembre 2003, in Riv. Dir. comm., 2004, II, 1, con nota di Fabbio, Note sulla terminazione dei rapporti di distribuzione automobilistica integrata, tra diritto comunitario e nazionale. Tuttavia, occorre precisare che, successivamente, la questione è stata risolta nell'ottica di abuso del diritto.

riconoscono il diritto al risarcimento dei danni “purché ne ricorrano i presupposti richiesti” dalla legge (Biarella e Bruno 2013, p. 17).

Per la parte che attiene alla nullità, il disposto normativo non precisa il tipo di nullità, totale o parziale, nulla aggiunge circa la possibilità che venga rilevata d’ufficio e non specifica nemmeno se il patto nullo possa essere sanato. Al contrario, queste lacune hanno trovato ampio spazio nel dibattito dottrinale.

Una parte della dottrina propende per l’applicabilità del regime di nullità parziale (di cui all’art. 1419, co. 2, c.c.) alla singola clausola contrattuale eccessivamente iniqua, la quale verrebbe sostituita “*di diritto da norme imperative*” che consentono il riequilibrio di diritti e obblighi contrattuali (Romano 2012, p. 300). È nel senso di clausola, infatti, che si dovrebbe interpretare l’espressione “patto”, escludendo pertanto che il rimedio dell’invalidità interessi il contratto nel suo complesso.

L’opposta interpretazione favorevole alla nullità totale, oltre a non consentire la possibilità di sanare il patto nullo, sarebbe anzi contraria alla ratio di tutela poiché potrebbe esporre la parte dipendente al rischio di uscita dal mercato.

Un’altra parte ancora, invece, ritiene che si debba operare una distinzione tra clausole che generano uno squilibrio economico e clausole che sono fonte di uno squilibrio normativo. Nel primo caso la nullità sarebbe totale con conseguente tutela risarcitoria e ripetizione di quanto indebitamente corrisposto prima della dichiarazione di nullità, mentre nel secondo l’invalidità sarebbe relativa alla sola clausola eccessivamente squilibrata.

L’impresa dipendente potrebbe così trovare soddisfacimento dei propri diritti soltanto nell’invalidità della singola clausola abusiva. Tuttavia, quando l’abuso si manifesta attraverso l’imposizione di condizioni gravose, la sola nullità potrebbe non essere sufficiente. A tal proposito si rileva l’opinione di Maugeri (2003, p. 179), che troverà riscontro in uno dei due casi analizzati nel presente elaborato, secondo cui la sostituzione automatica della clausola nulla ai sensi dell’art. 1339 c.c. dovrebbe avvenire “per relationem”, cioè avendo riguardo a quanto praticato in situazioni equivalenti nel mercato.

Qualora, come appena detto, il rimedio della nullità non sia esauriente, il giudice è chiamato a valutare la possibilità di ricorrere ad azioni inibitorie e/o risarcitorie al fine di tutelare “l’interesse (positivo) dell’impresa dipendente ad intrattenere con la controparte una relazione equa” (Fabbio 2011, p. 307).

Allo stesso modo, nel caso in cui l'abuso tragga origine dall'interruzione ingiustificata del rapporto, la parte che soggiace a una tale condotta può contare sul diritto al risarcimento per i danni subiti in virtù del ragionevole affidamento che ha posto nella continuazione della relazione. Il giudice può altresì disporre azioni inibitorie nei confronti della parte dominante: si parla di inibitoria "negativa" se il giudicante ordina la cessazione dell'abuso; al contrario, di inibitoria "positiva" se impone la prosecuzione del rapporto con la parte economicamente dipendente (Maugeri 2019, p. 970).

Si deve inoltre segnalare che in dottrina si sono rilevati diversi orientamenti circa la natura della responsabilità, ma le sezioni unite della Cassazione hanno sostenuto in proposito un *"inquadramento contrattuale della responsabilità da abuso di dipendenza economica"*<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Cass., S.U., ord., 25.11.2011, n. 24906.

## CAPITOLO 2

### I CASI SHELL E DECATHLON

#### **2.1 Il caso Shell: riflessi economici e giuridici di una decisione senza precedenti**

Il rapporto che intercorre tra il Sig. S., gestore di un impianto di distribuzione di carburanti, e la società petrolifera Shell S.p.A. è regolato da un contratto misto di comodato gratuito di attrezzature e di somministrazione di carburanti.

Due sono clausole previste nel regolamento contrattuale che sono state oggetto di disamina da parte del Tribunale di Massa e che hanno portato all'emissione delle ordinanze in commento. L'art. 15 stabilisce *“l'esclusiva della fornitura a favore della Società petrolifera ..., nel senso che il gestore non può approvvigionarsi da altri fornitori”*<sup>21</sup>, mentre l'art. 18 attribuisce alla Shell S.p.A. *“piena facoltà di determinare i prezzi”*<sup>22</sup> di cessione per ogni singola fornitura in modo unilaterale e arbitrario nel rapporto con il Sig. S., essendo quest'ultimo il gestore di una stazione di servizio facente parte della rete commerciale della compagnia anglo-olandese.

In considerazioni di dette pattuizioni, il Sig. S. è privato della possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Il patto di esclusiva infatti *“preclude qualsiasi alternativa in corso di contratto”* (Di Lorenzo 2014, p. 569). Anche nel caso in cui si realizzasse l'interruzione del rapporto con la società fornitrice, risulterebbe difficile per il gestore trovare un'alternativa soddisfacente poiché le compagnie petrolifere adottano sostanzialmente lo stesso comportamento nei confronti degli affiliati (Di Lorenzo 2014, p. 569).

Pertanto, il gestore si trova nella condizione di dover sottostare alle politiche di prezzo imposte dalla società fornitrice che risultano indubbiamente svantaggiose nei suoi confronti poiché decisamente sproporzionate rispetto a quelle che la stessa Shell applica presso altri impianti, gestiti dalla sua controllata Aico S.r.l., che si trovano nello stesso contesto territoriale. Di conseguenza, il Sig. S. *“è [di fatto] costretto a vendere al pubblico il carburante a prezzi decisamente fuori mercato”*<sup>23</sup> e pertanto decide di appellarsi al giudice competente.

Il gestore lamenta che la compresenza di dette pattuizioni contrattuali risulta determinante nel generare un evidente squilibrio tra i contraenti a favore di Shell. Tale situazione è

---

<sup>21</sup> Trib. Massa, 15 maggio 2014, in Nuova giur. civ. comm., I, 2015, 218 ss., con nota di Bachelet, La clausola squilibrata è nulla per abuso di dipendenza economica e il prezzo lo fa il giudice: note a margine di un caso pilota.

<sup>22</sup> *Op. cit.*

<sup>23</sup> Trib. Massa, 26 febbraio 2014, in Nuova giur. civ. comm., I, 2015, 218 ss., con nota di Bachelet, La clausola squilibrata è nulla per abuso di dipendenza economica e il prezzo lo fa il giudice: note a margine di un caso pilota.

riconducibile all’*“imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie”* nel senso previsto dall’art. 9 della legge n. 192/1998 ed *“esteso espressamente al rapporto gestore/compagnia petrolifera dall’art. 17, co. 3 del d.l. 1/2012, convertito in legge con l. 27/2012”*<sup>24</sup>.

Nell’ordinanza del 26 febbraio 2014, il giudice spiega che *“parte resistente non ha provato documentalmente, come avrebbe potuto agevolmente fare se le sue asserzioni fossero state corrispondenti al vero, di sostenere maggiori costi per il distributore gestito dal ricorrente rispetto a quelli affidati agli associati in partecipazione dal gestore Aico, mentre parte ricorrente ha dimostrato di pagare da solo tutte le utenze e di sostenere tutti i costi del distributore. Pertanto non paiono giustificate condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da comportare ingiustificati svantaggi nella concorrenza”*<sup>25</sup>.

Alla luce di tale motivazione, il giudicante dichiara nulla ex art. 9, co. 3, l. subf., la clausola prevista all’art. 18 del contratto inter-partes e stabilisce che il prezzo debba essere determinato *“per relationem”*, cioè con riguardo a quello pattuito dalla società fornitrice con il gestore dell’impianto più vicino *“al netto degli sconti praticati per il servizio di self-service (assente nell’impianto gestito dallo S. per cause indipendenti dalla volontà di Shell) e degli sconti di sostegno alle vendite”*<sup>26</sup>.

La società petrolifera impugna tale ordinanza portando almeno tre argomentazioni a sostegno della propria condotta: il fatto che il gestore sia libero di esercitare il recesso dal contratto per intraprendere nuove relazioni maggiormente vantaggiose, la propria libertà di determinare nel rapporto con S. i prezzi dei carburanti senza alcuna limitazione e infine il fatto che la possibilità di rideterminare il prezzo del carburante da praticare al gestore qualora sussista una situazione di abuso di dipendenza economica non rientri nel novero dei poteri in capo al giudice. Come si evince dal testo dell’ordinanza del Tribunale di Massa del 15 maggio 2014, il giudice dell’impugnazione, giudicate prive di fondamento le suddette argomentazioni, respinge il reclamo opposto da Shell e conferma le decisioni prese nel precedente provvedimento<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> *Op. cit.*

<sup>25</sup> *Op. cit.*

<sup>26</sup> *Op. cit.*

<sup>27</sup> Si tiene a precisare che la clausola espressa all’art. 15 del regolamento contrattuale, che prevede l’esclusiva della fornitura in favore di Shell S.p.A., non viene dichiarata nulla perché *“in tal caso il comodato gratuito delle attrezzature verrebbe in pratica a perdere la controprestazione”* come spiegato dal giudice nel testo dell’ordinanza del 26 febbraio 2014.

Il presente caso assume una significativa importanza poiché per la prima volta ha trovato applicazione la disposizione sulla dipendenza economica con riferimento alla distribuzione dei carburanti.

Come fatto notare da autorevole dottrina, una delle questioni cardine del caso consiste nella singolare applicazione del divieto di abuso di dipendenza economica al fine di “sanzionare uno squilibrio contrattuale originario” (Bachelet 2015, p. 223). In tal senso il contributo del legislatore è stato determinante poiché, come richiamato in entrambe le ordinanze in commento, il campo d’azione del divieto di cui all’art. 9 l. subf. è stato esplicitamente allargato agli accordi commerciali tra gestore e società petrolifera dal decreto Cresci-Italia all’art. 17, co. 3. In particolare, la norma prevede che *“i comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti, ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore<sup>28</sup>”* siano da considerarsi tali da configurare una condotta abusiva *“ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della Legge n. 192/1998”<sup>29</sup>*.

In questo scenario, spesso caratterizzato da rapporti asimmetrici, tale disposizione introduce una presunzione di dipendenza economica di modo che, nella valutazione del caso concreto, il giudice sia esonerato dall’accertamento dell’effettivo stato di dipendenza “precontrattuale, cioè non generata dal contratto ma da questo presupposta (...), [che sarebbe] particolarmente difficile da provare in giudizio”, in cui si trova il gestore e che pertanto possa condannare il comportamento abusivo perpetrato dalla compagnia petrolifera a scapito del gestore stesso (Bachelet 2015, p. 224).

È proprio quanto compiuto dal giudice del Tribunale di Massa, che ha soltanto dovuto verificare che il richiedente tutela, il Sig. S., fosse realmente il gestore dell’impianto per applicare il divieto di abuso nei confronti di Shell.

Premesso che la clausola di esclusiva relativa alla somministrazione di cui all’art. 1567 c.c. non è investita dalla dichiarazione di invalidità per i motivi precedentemente esposti, in dottrina si sono rilevate due interpretazioni riguardanti l’oggetto dell’abuso censurato dal giudice.

L’interpretazione maggiormente coerente con il contenuto delle ordinanze sembra essere quella che ritiene abusiva la previsione contrattuale che attribuisce alla società petrolifera il

---

<sup>28</sup> Per dover di cronaca, le facoltà riconosciute al gestore consistono nel reperire liberamente almeno il 50% della fornitura di carburanti, riscattare l’impianto, somministrare prodotti alimentari, vendere giornali e tabacchi e altro genere di beni e servizi.

<sup>29</sup> Dl. 24 gennaio 2012 (*“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*), n. 1, poi convertito in L. 24 marzo 2012, n.27.

potere di imporre i prezzi di vendita del carburante e non soltanto il suo esercizio discriminatorio, come contrariamente sostenuto da altra parte della dottrina. In estrema sintesi, la censura riguarda il meccanismo pattuito attraverso cui viene stabilito il corrispettivo. Se ai fini dell'abuso rilevasse solo l'esercizio discriminatorio della suddetta clausola, le decisioni in commento perderebbero l'elemento di interesse poiché "il sindacato giudiziale non riguarderebbe più l'aspetto originario di diritti e di obblighi, ma lo svolgimento del rapporto" (Bachelet 2015, p. 225). Invece i giudici di Massa applicano l'art. 9 a un contratto ab origine squilibrato proprio perché tale norma consente il controllo su pattuizioni relative all'oggetto e alla determinazione del corrispettivo, ovvero un controllo che può interessare anche il profilo economico del rapporto (D'Adda 2008, p. 494).

Il carattere ingiustificatamente gravoso della clausola sul corrispettivo, come si evince dall'ordinanza del 15 maggio 2014, è dovuto alla contemporanea presenza con la pattuizione relativa all'esclusiva della fornitura che genera *"un consistente squilibrio tra i prezzi"* praticati all'impianto del Sig. S. e quelli applicati alla stazione di servizio limitrofa gestita da Aico S.r.l. In ragione di tali considerazioni, il giudice ritiene che tale sproporzione non sia sorretta *"da alcuna particolare e dimostrabile ragione commerciale"*.

Un'ulteriore questione decisamente importante per comprendere il contenuto delle pronunce riguarda le ragioni fondanti della rideterminazione del prezzo di cessione in via giudiziale.

Nella prima ordinanza si legge che la tutela del gestore, quale controparte debole, richiede che il rapporto contrattuale sia preservato al netto della clausola abusiva e inoltre si precisa che *"il risarcimento del danno deve avere una funzione residuale, riservata alle ipotesi in cui non sia possibile un corretto adempimento"*.

Alla luce di queste considerazioni, il giudice di primo grado ritiene del tutto lecita una *"modifica giudiziale di un elemento contrattuale, in funzione sostanzialmente sostitutiva dell'autonomia negoziale"*<sup>30</sup>, quale è la rideterminazione del corrispettivo, poiché se ciò non fosse concesso non si assolverebbe alla funzione di tutela della parte debole. Egli inoltre aggiunge che la sostituzione di una pattuizione iniqua *"con le stesse condizioni riservate ad altri contraenti [non costituisce] una indebita ingerenza del giudice nell'autonomia negoziale"*<sup>31</sup>.

Sulla stessa falsariga si sviluppa il ragionamento del giudice dell'impugnazione, il quale tiene a ribadire che il terzo comma dell'art. 9 attribuisce al giudice poteri inibitori e risarcitori lasciando sottintendere che il potere di correggere lo squilibrio si desuma dal divieto di abuso

---

<sup>30</sup> Trib. Massa, 26 febbraio 2014, in Nuova giur. civ. comm., I, 2015, 218 ss.

<sup>31</sup> *Op. cit.*

(Macario 2005, p. 699). Nella seconda parte dell'ordinanza di reclamo il giudice richiama una serie di normative a fondamento della legittimità della soluzione a cui è pervenuto.

Una parte della dottrina si contrappone al disposto dei giudici ritenendo che la correzione giudiziale dovesse fondarsi sulla sostituzione automatica della clausola nulla ex art. 1339 c.c. con una misura già predeterminata, come voluto da Libertini (2005, p. 248). Una diversa lettura, definita "elastica", dell'art. 1339 c.c. e sostenuta da Maugeri (2019, p. 960) richiede che la misura sostitutiva, non essendo definita in termini aritmetici, si basi su parametri oggettivi senza quindi concedere spazio alla discrezionalità del giudicante. Ma il Tribunale di Massa ritiene che non ci siano i presupposti per l'applicazione della suddetta norma nonostante essa conferisca un potere di sostituzione simile, ma non coincidente, con quello esercitato dai giudici nel caso in esame.

Si può concludere che l'intervento giudiziale volto a rideterminare il prezzo "per relationem" rende il caso in esame un caso senza precedenti che non manca di effetti pratici poiché si è riscontrato che "le vendite dell'impianto che aveva il prezzo più alto sono risalite quando le condizioni sono state riallineate" (Caprino 2014, p. 45).

## **2.2 Analisi del caso Decathlon: la nullità come enunciazione di una regola correttiva**

Un'ulteriore circostanza in cui si registra un intervento giudiziale correttivo del regolamento contrattuale vigente tra le parti, in applicazione dell'art. 9 l. subf., si rinviene nella sentenza del Tribunale di Monza del 27 dicembre 2018.

Il giudice del Tribunale di Monza, infatti, è chiamato ad esprimersi in merito alla possibilità di applicare il rimedio della nullità statuito al terzo comma dell'art. 9 alla clausola contrattuale contenente i termini di esercizio del diritto di recesso.

Tra la società Amra S.r.l. e la società Decathlon Italia S.r.l. intercorre un rapporto commerciale regolato da oltre cinquanta contratti "*aventi ad oggetto l'allestimento e messa a disposizione di spazi pubblicitari (soprattutto cartellonistica, ma anche monitor [e] segnaletica stradale)*"<sup>32</sup> posizionati lungo il tratto di costa adriatica tra l'Emilia-Romagna e la Puglia. I suddetti accordi negoziali sono in gran parte contratti a tempo indeterminato e in minor parte a tempo determinato.

In data 4 ottobre 2017 Decathlon comunica, attraverso un unico atto in forma di posta elettronica certificata, la volontà di recedere da tutti i contratti in essere agendo in rispetto del termine di preavviso di sei mesi previsto in ciascuno di essi; parte convenuta adduce a

---

<sup>32</sup> Trib. Monza, 27 dicembre 2018, in Nuova giur. civ. comm., I, 2019, 971 ss., con nota di Maugeri, Abuso di dipendenza economica e recesso: i diversi rimedi.



giustificazione del recesso la necessità di riorganizzarsi intraprendendo una nuova strategia commerciale.

Dal canto suo, Amra ritiene che l'esercizio del recesso sia da censurare per abuso di dipendenza economica e che la clausola sia da dichiarare nulla. Pertanto, chiede la corresponsione dei corrispettivi previsti da contratto per tutto il periodo in cui sono proseguite le prestazioni, cioè per l'anno 2018, e il risarcimento dei danni dovuti al mancato proseguimento delle relazioni per il periodo successivo al 2018.

Su quest'ultimo punto, non trova fondamento la contestazione di Decathlon circa la mancata esecuzione da parte di Amra di prestazioni di noleggio di spazi pubblicitari per il 2018, la quale viene respinta dal giudice. Egli afferma infatti che la disponibilità della convenuta a pagare i sei mesi di preavviso, relativi al periodo ottobre 2017-marzo 2018, è dimostrazione indiretta del fatto che l'attrice ha regolarmente adempiuto.

Nella disamina del caso, trattandosi di una relazione Business to Business (B2B), il Tribunale di Monza è chiamato a valutare la sussistenza dello stato di dipendenza economica con riferimento all'insieme dei contratti in essere tra le parti in causa. Per poter rilevare una situazione di dipendenza il giudice deve accertarsi che la parte dipendente, cioè Amra S.r.l., non solo sia privata della possibilità di trovare un'alternativa sul mercato, ma anche che, qualora esista, essa non sia *“equivalente a quella in essere, in termini di fatturato, di investimenti ex post inutilizzati, e pure di certezza e stabilità del rapporto commerciale”*<sup>33</sup>.

Nella valutazione della fattispecie, quindi, si considera la possibilità di riconvertire gli investimenti specifici, consistenti in cartelloni e pensiline pubblicitari, impianti di sostegno degli stessi e pannelli luminosi, effettuati da Amra in esecuzione delle previsioni contrattuali. Beni che sono considerati da Decathlon facilmente sostituibili e utilizzabili in rapporti con altri partner commerciali.

Sul punto la linea del giudice appare chiara quando giunge alla conclusione che, nonostante gli investimenti non siano qualificabili come altamente specifici, non vi sarebbe possibilità di riconversione in una relazione altresì soddisfacente. Una tale asserzione è giustificata da tre principali elementi: a) l'elevata concentrazione del fatturato dell'attrice verso Decathlon; b) la difficoltà nel trovare un altro partner di livello nazionale come la convenuta; c) il gran numero di contratti di fornitura stipulati con terzi e finalizzati al rapporto con Decathlon. Inoltre, parte della dottrina (Maugeri 2019, p. 965) che si è espressa sul caso conviene con il ragionamento del giudice volto ad accertare lo stato di dipendenza, sostenendo che un elemento di conferma aggiuntivo è dato dal fatto che l'interruzione della relazione con la convenuta abbia impedito all'attrice di continuare la propria attività.

---

<sup>33</sup> *Op. cit.*

La convenuta contesta l'esistenza di un effettivo squilibrio di diritti e obblighi poiché corrisponde all'attrice un prezzo per le prestazioni ricevute, il quale risulta decisamente più elevato rispetto a quello di mercato. Tuttavia, il tribunale ritiene che sia sufficiente una potenzialità di squilibrio per configurare una situazione di dipendenza economica.

Dopo aver accertato la dipendenza, l'attenzione del giudicante si concentra sull'individuazione dell'abuso perpetrato a danno della parte ricorrente.

In primo luogo, il Tribunale non accoglie la richiesta della parte attorea che richiede la nullità della clausola di recesso ai sensi dell'art. 9 della legge n. 192/1998 poiché nei fatti non vi è stata l'imposizione di una tale previsione in tutti i contratti da parte della convenuta, né tantomeno l'attrice ha chiesto che questo fatto venisse provato. Non viene altresì ritenuta ingiustificatamente gravosa per la ricorrente la clausola in sé poiché, come sostiene espressamente il giudice, *“all'interno di ogni singolo contratto, atomisticamente considerato, invero, la clausola è equilibrata: concede recesso bilaterale e concede un preavviso di sei mesi, ovvero un termine non giugulatorio”*<sup>34</sup>.

Dunque, ritiene Maugeri (2019, p. 966), il comportamento di Decathlon potrebbe essere facilmente giudicato abusivo per cessazione arbitraria delle relazioni commerciali in corso, e a maggior ragione avendo riguardo del fatto che l'attività di Amra S.r.l. è inserita all'interno di una pluralità di rapporti che presuppongono l'organizzazione della propria struttura in funzione degli obblighi assunti con la controparte. Pertanto *“non dovrebbe seguire la nullità [ex art. 9 co. 3], bensì il risarcimento del danno o, eventualmente, l'inibitoria”* (Maugeri 2019, p. 961) poiché l'abuso si configura nell'interruzione dei rapporti commerciali nel loro complesso e non in una singola pattuizione.

Allora, posto che la necessità di Decathlon di modificare la propria strategia commerciale viene ritenuta legittima dal giudicante, il carattere arbitrario dell'interruzione sarebbe da ricondurre alla modalità con cui viene esercitato il recesso. Nella sentenza in commento, infatti, si legge che *“la convenuta avrebbe potuto impostare un piano graduale nel tempo, di dismissione dei vari contratti in essere (comunicando recessi per ciascun contratto adeguatamente scaglionati nel tempo)”*<sup>35</sup>. In questo modo si sarebbe riconosciuto all'attrice un tempo congruo per ricercare alternative che le garantissero un *“fatturato comparabile”* con quello ottenuto con Decathlon.

---

<sup>34</sup> *Op. cit.*

<sup>35</sup> *Op. cit.*

Tuttavia, il Tribunale di Monza decide di fornire un'interpretazione diversa della questione. Non sarebbe un'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto ad integrare una condotta abusiva, bensì la strategia complessiva adottata da Decathlon nei confronti dell'attrice a motivare la decisione di dichiarare nulla la clausola sul recesso. In altre parole, il giudice ritiene che il recesso simultaneo esercitato dalla convenuta in modo unitario per tutti i contratti costituisca un abuso poiché aggrava *“indebitamente la posizione della propria controparte contrattuale”*<sup>36</sup>, giudicando il termine di preavviso di sei mesi insufficiente data la pluralità di rapporti che intercorrono tra le parti.

La soluzione individuata viene descritta dalla dottrina come un “abuso nel rapporto [che] diventa per il giudice un abuso dell'atto” (Maugeri 2019, p. 967).

Non essendo la clausola di per sé abusiva come motivato in precedenza, non è possibile operare una sostituzione della clausola nulla con una misura individuata rispetto ai termini praticati sul mercato o ad altre imprese.

Il rimedio della nullità con il solo effetto di caducare la previsione contrattuale del recesso non sarebbe coerente con la necessità, più volte richiamata nel presente elaborato, di bilanciare gli interessi in gioco tra parti. Il giudicante, infatti, ritiene che la nullità ex art. 9 sia anche espressione di una regola correttiva del contratto secondo buona fede., come ampiamente sostenuto in dottrina (Delli Priscoli S.d.).

In questo modo, fa prevalere l'orientamento maggioritario della giurisprudenza che riconosce nella buona fede un principio in grado di controllare *“in senso modificativo od integrativo lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi”*<sup>37</sup>.

Nella sentenza in commento, quindi, l'intervento correttivo operato dal giudice ridefinisce nella misura di un anno il termine di preavviso riconosciuto all'attrice, termine che le avrebbe permesso di reperire valide alternative sul mercato. Inoltre, il Tribunale di Monza dispone che la convenuta sia tenuta al risarcimento del danno nei confronti di Amra S.r.l., il quale viene parametrato considerando i corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite per l'anno 2018, e respinge, invece, la richiesta di risarcimento del danno da perdita dei contratti per il periodo seguente.

---

<sup>36</sup> *Op. cit.*

<sup>37</sup> Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, in Foro.it, 2010, I, p. 85.

## Conclusioni

Le decisioni a cui sono pervenuti i giudici nei casi Shell e Decathlon permettono, ad avviso di chi scrive, una lettura critica della norma enunciata all'art. 9, e in particolare dei rimedi da essa previsti. Se l'intento del legislatore era quello di accordare protezione all'imprenditore debole, il complesso delle tutele giuridiche previste non sempre risulta sufficiente ad assicurare direttamente il raggiungimento di tale obiettivo.

I casi analizzati nel presente approfondimento, infatti, rivelano come sia stato necessario un intervento correttivo del regolamento negoziale in via giudiziale poiché, altrimenti si sarebbe corso il rischio di non tutelare adeguatamente la posizione dell'impresa che si trova in stato di dipendenza economica.

In particolare, il giudice del Tribunale di Monza afferma espressamente che la nullità ai sensi dell'art. 9 non possa limitarsi al solo effetto demolitorio di dichiarare nulla la clausola abusiva, ma che debba consentire di riequilibrare l'assetto di diritti e obblighi e pertanto si spinge a ridefinire il termine di preavviso. Una simile assunzione si riscontra, pur non in modo esplicito, nelle decisioni del Tribunale di Massa che per la prima volta assicura "tutela effettiva al gestore e al funzionamento di un mercato in via di liberalizzazione qual è quello della distribuzione dei carburanti" (Bachelet 2015 p. 231) applicando il divieto di abuso di dipendenza economica per sindacare uno squilibrio originario del contratto.

Non si discute dell'esigenza di assicurare tutela alla parte che subisce l'abuso, ma si deve tuttavia osservare che, nell'ottica di salvaguardare il rapporto in essere tra le parti, non possono altresì essere ignorati gli interessi della controparte dominante, quali ad esempio la necessità di riorganizzazione delle proprie strategie commerciali o di produzione.

Nel complesso si può affermare che l'introduzione della norma sul divieto di abuso di dipendenza economica è stata accolta con grande attenzione, in primo luogo da parte della dottrina, e successivamente anche da parte della giurisprudenza che ha contribuito a delineare alcuni tratti incerti, quali natura, ambito di applicazione e concrete modalità di realizzazione (Natoli 2014, p. 377). Da ultimo, anche il legislatore, sull'onda delle pronunce giurisprudenziali e degli interventi dottrinali, ha apportato alcune modifiche alla norma originaria con lo spirito di migliorarla e renderla maggiormente chiara e completa e quindi più fruibile dai soggetti interessati.

## Riferimenti bibliografici

- BACHELET, V., 2015, *La clausola squilibrata è nulla per abuso di dipendenza economica e il prezzo lo fa il giudice: note a margine di un caso pilota*, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 3, CEDAM, pp. 218-235
- BIARELLA, L., BRUNO, C., 2013, *Abuso di dipendenza economica e rimedi: in particolare la subfornitura – sintesi e approfondimento*, disponibile su <https://mydesk24.ilsole24ore.com/acbgroup?iddoc=14039755#/showdoc/14039755/abuso%20di%20dipendenza%20economica?ref=pullsearch> [15/07/2020]
- BIARELLA, L., *Il recesso “ad nutum” espressione dell’abuso di dipendenza economica*, disponibile su <https://mydesk24.ilsole24ore.com/acbgroup?iddoc=31358189#/showdoc/31358189/abuso%20di%20dipendenza%20economica?ref=pullsearch> [15/07/2020]
- CAPRINO, M., 2014, *Benzina, il prezzo lo fa il Tribunale*, Il Sole 24 Ore, disponibile su <http://www.fegica.com/index.php/notizie/notizie/mass-media/1834-la-sentenza-del-tribunale-di-massa-finisce-su-qil-sole-24oreq> [07/08/2020]
- CASO, R., 2006, *Abuso di potere contrattuale e subfornitura industriale-Modelli economici e regole giuridiche*, Trento: Artimedia, disponibile su [http://www.jus.unitn.it/users/caso/pubblicazioni/subfornitura/Roberto.Caso\\_subfornitura.pdf](http://www.jus.unitn.it/users/caso/pubblicazioni/subfornitura/Roberto.Caso_subfornitura.pdf) [10/07/2020]
- CASO, R., 2007, *Luci ed ombre della legge sull’abuso di dipendenza economica e sulla subfornitura industriale*, disponibile su [http://www.jus.unitn.it/users/caso/pubblicazioni/subfornitura/art/Caso\\_Abuso\\_dip\\_eco\\_Subfornitura.pdf](http://www.jus.unitn.it/users/caso/pubblicazioni/subfornitura/art/Caso_Abuso_dip_eco_Subfornitura.pdf) [10/07/2020]
- CAPURRO, T., 2005, *Abuso di dipendenza economica e rifiuto di contrarre*, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 6, CEDAM, pp. 976-985
- CAVANI, R., 2017, *Riflessioni critiche (e considerazioni pratiche) sull’abuso di dipendenza economica*, Roma: Edizioni AV, disponibile su [http://www.munaricavani.it/wp-content/uploads/2017/04/Cavani-1\\_2017.pdf](http://www.munaricavani.it/wp-content/uploads/2017/04/Cavani-1_2017.pdf) [22/07/2020]
- CIAN, M., a cura di., 2018. *Manuale di diritto commerciale*. Torino: G. Giappichelli Editore
- D’ADDA, A., 2008, *Invalidità dei patti abusivi, correzione legale del contratto e disciplina della nullità parziale*, *Obbligazioni e Contratti*, n. 6, UTET, pp. 487-496

- DELLI PRISCOLI, L., S.d., *Abuso di dipendenza economica e abuso del diritto*, disponibile su [http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/11966/delli\\_priscoli.pdf](http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/11966/delli_priscoli.pdf) [20/07/2020]
- DI LORENZO, G., 2014, *Contratto e divieto di discriminazione*, n. 12, CEDAM, pp. 567-572
- FABBIO, P., 2011, *Abuso di dipendenza economica*. In: A. CATRICALÀ ed E. GABRIELLI, a cura di, 2011, *I contratti nella concorrenza*. UTET, pp. 271-318
- FABBIO, P., 2007, *Osservazioni sull'ambito di applicazione del divieto di abuso di dipendenza economica e sul controllo contenutistico delle condizioni generali di contratto tra imprese*, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 7-8, CEDAM, pp. 899-904
- FRANZINA, P., 2002, *Considerazioni sulla legge applicabile all'abuso di dipendenza economica*, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 3, CEDAM, pp. 230-242
- LIBERTINI, M., 2005, *Ancora sui rimedi civili conseguenti a violazioni di norme antitrust (II)*, Danno e Responsabilità, n. 3, IPSOA, pp. 237-251
- LIBERTINI, M., 2000, *Caratteristiche della normativa antitrust e sistema giuridico italiano*, Rivista Diritto Commerciale, Vallardi, p. 497
- LUCCHESI, F., 2006, *Le alternative soddisfacenti dell'impresa in stato di dipendenza economica*, Obbligazioni e Contratti, n. 3, UTET, pp. 236-243
- MACARIO, F., 2005, *Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?*, Rivista di Diritto Civile, CEDAM, pp. 663-699
- MAUGERI, M.R., 2019, *Abuso di dipendenza economica e recesso: i diversi rimedi*, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 5, CEDAM, pp. 960-972
- MAUGERI, M.R., 2003, *Abuso di dipendenza economica e autonomia privata*, Milano: Giuffrè.
- NATOLI, R., 2014, *L'abuso di dipendenza economica*, estratto al volume: "Tratto ai contratti", Milano: Giuffrè, disponibile su <https://core.ac.uk/download/pdf/80167971.pdf> [15/07/2020]
- OCCELLI, F., 2015, *Abuso di dipendenza economica, possibili rimedi e regola di buona fede*, Giurisprudenza Italiana, n. 11, UTET, pp. 2413-2414
- OCCELLI, F., 2015, *L'abuso di dipendenza economica come clausola generale*, Giurisprudenza Italiana, n. 12, UTET, pp. 2665-2669
- PINTO, V., 2000, *L'abuso di dipendenza economica "fuori dal contratto" tra diritto civile e diritto antitrust*, Rivista di Diritto Civile, n. 4, CEDAM, pp. 389-428

- PISAPIA, A., 2018, *Contratti squilibrati tra imprese e abuso di dipendenza economica: il c.d. “terzo contratto”*, I Contratti, n. 4, IPSOA, pp. 424-434
- PROSPERI, F., 1999, *Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale*, Rassegna di Diritto Civile, Edizioni Scientifiche Italiane
- REMOTTI, G., 2018, *Abuso di dipendenza economica: “coordinate minime” su ratio, natura e portata del divieto – il commento*, n. 4, IPSOA, p. 311
- ROMANO, V.C., 2012, *La natura delle responsabilità da abuso di dipendenza economica tra contratto, illecito aquiliano e culpa in contrahendo*, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 4, CEDAM, pp. 298-302
- ROMANO, V.C., 2017, *Problemi scelti in tema di abuso di dipendenza economica da ritardo nei pagamenti commerciali – il commento*, Danno e Responsabilità, n. 3, IPSOA, pp. 380-382
- S.n., 2014, *Carburanti, Shell condannata a abbassare prezzi imposti a un gestore di Massa*, Il Fatto Quotidiano, disponibile su <https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/05/26/carburanti-shell-condannata-a-abbassare-prezzi-imposti-a-un-gestore-di-massa/1001280/> [08/08/2020]